

ANALISI

La competitività passa anche dal nuovo transfer price

di **Giammarco Cottani**
e **Paolo Ludovici**

La pubblicazione da parte del Mef dello schema di decreto ministeriale contenente le linee guida per una corretta applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento segna una tappa fondamentale per garantire l'allineamento del sistema tributario italiano ai principi condivisi in ambito internazionale e rappresenta un ulteriore elemento nella direzione di un più virtuoso rapporto Fisco-contribuente.

Già con l'introduzione del principio di libera concorrenza in luogo del valore normale nell'articolo 110, comma 7 del Tuir ad opera dell'articolo 59 del decreto legge 50 del 2017, l'amministrazione non si era limitata a un mero adeguamento formale alle raccomandazioni Ocse contenute nelle azioni 8, 9 e 10 del progetto Beps. In realtà, l'emendamento normativo è andato a porre le basi per un cambiamento più radicale e sostanzialistico nell'interpretazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, volto a svincolare tanto l'amministrazione finanziaria quanto i contribuenti dai precetti della ormai vetusta circolare 32 del 1980.

Parrebbe ad ogni modo opportuno, al fine di evitare scorciatoie fraintendimenti soprattutto nei contesti di una ispezione o verifica, che nella sua versione finale il decreto chiarisca come la circolare ministe-

riale del 1980 venga abrogata e sostituita dal combinato disposto derivante dall'applicazione delle linee guida Ocse e dal decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 7 del Tuir.

Soffermandosi su alcuni dei passaggi più interessanti dello schema di decreto, se da un lato il testo è uniforme alle raccomandazioni contenute ad esito dell'implementazione delle azioni del progetto Beps in tema di prezzi di trasferimento, dall'altro sembra andarvi anche oltre. Viene, infatti, introdotto il criterio della «accurata individuazione e delineazione sulla base dell'effettivo comportamento delle parti» per stabilire quando si è in presenza di un'operazione tra parti correlate, così cementando il

richiamo alla nuova Sezione D.2 del nuovo capitolo I delle linee guida Ocse e in qualche modo ponendo in secondo piano il ruolo dei contratti.

Nel contempo, lo schema di decreto espande nozioni presenti nella circolare del 1980, ma non sempre oggetto di applicazione uniforme da parte degli operatori, come il riferimento al controllo di fatto e quello alle persone nella definizione della partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale di un'impresa.

In realtà, due sembrano essere i profili che più di ogni altro assumono rilevanza nel testimoniare una auspicabile inver-

sione di rotta nell'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento. Il primo, riferibile alla selezione del metodo di calcolo più appropriato da parte del contribuente; l'altro, riferito all'indicazione di un intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

Con riferimento al primo profilo, è lodevole lo sforzo nell'indicare espressamente, al comma 6 dell'articolo 4 dello schema di decreto, la necessità per l'amministrazione finanziaria di rispettare il metodo applicato dall'impresa qualora la selezione di tale metodo sia stata effettuata rispettando le disposizioni contenute nello

schema di decreto e se le condizioni delle operazioni controllate sono coerenti con il principio di libera concorrenza.

È auspicabile che tale dettato normativo venga tenuto da tutti gli operatori in debita considerazione, al fine di ottenere una riduzione considerevole di tutte quelle contestazioni che sino ad oggi si innescavano su un talvolta immotivato discon-

noscimento del metodo di transfer pricing selezionato dal contribuente.

Nella stessa logica dovrebbe innestarsi anche l'interpretazione del comma 3 dell'articolo 5 dello schema di decreto ministeriale, laddove si statuisce che nel caso in cui l'indicatore finanziario di un'operazione non controllata non rientri nell'intervallo di libera concorren-

za, l'amministrazione finanziaria sarà tenuta ad operare una rettifica al fine di riportare il valore all'interno di un intervallo di valori di libera concorrenza.

Con riferimento a tale ultima disposizione, è auspicabile una precisazione volta a stabilire in che punto esatto del suddetto intervallo tale rettifica debba avvenire, atteso che un discostamento anche minimo tra, ad esempio, un primo quartile ed una mediana, potrebbe generare traslazioni significative del carico impositivo tra gli stati in cui le imprese associate sono residenti. Alla luce del fatto che il transfer pricing non è una scienza esatta ed è soggetta, talvolta, ad ampi margini di discrezionalità, sarebbe preferibile una soluzione pro-contribuente. Ad esempio, si potrebbe prevedere che la rettifica debba avvenire al punto dell'intervallo più favorevole per il contribuente, salvo che l'amministrazione sia in grado di dimostrare che il valore di libera concorrenza è un altro.

In conclusione, l'iniziativa di ammodernamento della normativa sui prezzi di trasferimento è certamente pregevole nel voler rendere il nostro paese sempre più competitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO

Il provvedimento
dell'Economia
fa tesoro del principio
di libera concorrenza
e delle linee Ocse

L'anticipazione



La consultazione

Sul Sole 24 Ore del 23 febbraio scorso la notizia della pubblicazione, da parte del ministero dell'Economia, dell'avviso di avvio di un processo di pubblica consultazione sulla bozza di Dm sull'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.

